



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei giudici:

dott. Claudio Tringali	Presidente
dott. Mariano Sorrentino	Giudice rel.
dott.ssa Antonella Lariccia	Giudice

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel procedimento in epigrafe, avente ad oggetto "reclamo al Collegio avverso provvedimento reso inaudita altera parte", promosso da A' _____, nei confronti di C' _____

Svolgimento del procedimento

Con reclamo depositato il 6.2.2008 Alr _____ ha rappresentato che, nell'ambito del giudizio di separazione personale pendente dinanzi a questo Tribunale (GI dott. N. Graziano) tra l'esponente e la moglie C' _____, quest'ultima il 24.1.2008 ha depositato istanza al GI ex artt. 709 e 709 ter c.p.c., con la quale ha chiesto ed ottenuto, in via di urgenza e inaudita altera parte, la sospensione del diritto delle figlie di pernottare presso il padre a fine settimane alterni, sulla base di un certificato che evidenzia che a causa di un pernottamento avvenuto presso il padre le bambine avevano accusato malessere.

Sulla base di tale premessa il reclamante ha chiesto revocarsi o dichiararsi nullo, per i motivi ivi espressi, il provvedimento gravato emesso in accoglimento dell'istanza richiamata.

Integrato il contraddittorio, ha resistito C' _____, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.

All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 15.7.2008, il Collegio si è riservato di decidere.

Motivi della decisione

Il reclamo è inammissibile.

Il provvedimento impugnato è un decreto inaudita altera parte reso nell'ambito del giudizio di separazione pendente tra le parti in causa, con il quale il Giudice Istruttore, su "*Ricorso ex art. 709, 4 comma, c.p.c. e 709 ter c.p.c.*" presentato da C _____ sospendeva temporaneamente il pernottamento, nei periodi stabiliti con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. in sede di disciplina del diritto di visita, tra A' _____ e le figlie minori e fissava l'udienza del 14.2.2008 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.

Il regime di controllo per i provvedimenti in questione è previsto dalla norma di cui all'art. 709 ter ult co. c.c., secondo cui "*I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento (ai sensi dell'articolo richiamato, deputato alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento) sono impugnabili nei modi ordinari*".

La norma, dunque, non prevede specifici mezzi di impugnazione delle ordinanze in questione, ma ha lasciato all'interprete il compito di individuare le loro forme di controllo.

La disposizione non consente, a parere del Collegio, di estendere ai provvedimenti resi dal GI nel giudizio di separazione o di divorzio mezzi di impugnativa previsti per altri provvedimenti, di natura diversa, in quanto altrimenti si aggirerebbe il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 14 disp. prel. c.c.

Non si tratta, in particolare, di provvedimenti cautelari, per cui non sono applicabili nei loro confronti - in mancanza, si ripete, di una specifica norma di rinvio - il rito cautelare uniforme e segnatamente la norma di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., che prevede appunto la reclamabilità del provvedimento cautelare dinanzi al Collegio del Tribunale di appartenenza del Giudice che lo ha reso (v., invece, per la tesi affermativa, App. Catania, sez. fam., ord. 14.11.2007).

Le ordinanze in esame, invero, a conferma della loro ontologica differenza

rispetto alle ordinanze cautelari, sono pronunciabili di ufficio in presenza di minori e vanno assunte per legge al fine di disciplinare situazioni in continuo divenire; non sono adottate in funzione delle statuizioni definitive che verranno assunte con la sentenza, ma sono funzionali alle esigenze concrete del momento; possono essere riviste dal Giudice che le ha emesse anche in base ad una diversa valutazione dei fatti e non abbisognano, dunque, di sopravvenienze per la modifica, così come è previsto per i provvedimenti cautelari (v. Trib. Catania, I sez., ord. 29.9.2006).

Nella fattispecie, trattasi, tra l'altro, di decreto inaudita altera parte, per cui il reclamo (proposto prima dell'udienza fissata per la modifica o la conferma del decreto) sarebbe inammissibile anche ai sensi della normativa sui procedimenti cautelari.

La legge, dunque, non prevede espressamente il reclamo dinanzi al Tribunale in composizione collegiale per l'impugnativa di simile provvedimento, e il richiamato principio di tassatività dei mezzi di impugnazione non consente applicazioni per analogia del rito cautelare uniforme.

Non conduce a diversi risultati il disposto di cui all'art 708 c.p.c., co. 4 c.p.c., introdotto con la riforma della l. n. 54/2006, il quale prevede il reclamo dinanzi alla Corte di Appello delle ordinanze presidenziali ex art. 708 c.p.c.

Si è sostenuto che la norma sarebbe estensibile alle ordinanze in esame, al fine di superare ingiustificate disparità di trattamento, in ragione della medesima natura delle ordinanze emesse dal Presidente rispetto a quelle emesse nel corso del giudizio dal giudice istruttore nei giudizi di separazione e di divorzio, in quanto pronunciate in identica materia e con identiche finalità (così, Trib. Genova, ord. 2.5.2006).

La tesi appare persuasiva, sul piano logico e sistematico, e muove, come si è soliti affermare, da una lettura "costituzionalmente orientata" della normativa vigente, in quanto apparirebbe contraddittorio e non adeguatamente garantista un sistema che differenzia radicalmente il regime di impugnabilità di provvedimenti sostanzialmente affini, secondo che siano emessi dal Presidente del Tribunale ovvero dal Giudice

Istruttore.

Il dato normativo, comunque, non aiuta a fornire risposte certe ed indiscusse al quesito, in quanto alla laconicità del disposto di cui all'art. 709 ter ult co. c.p.c. si accompagna l'espressa previsione, dettata dall'art. 708 ult. co. c.p.c., della reclamabilità dinanzi alla Corte di Appello delle sole ordinanze presidenziali.

Non manca, invero, chi sostiene che l'espressa previsione del reclamo delle ordinanze presidenziali, e non anche delle ordinanze del GI, attesta la volontà legislativa di non sottoporre a reclamo queste ultime.

Sulla stessa scia si colloca la line ainterpretativa secondo cui tra le ordinanze del Presidente e quelle del GI è riscontrabile una obiettiva differenza, tale da giustificare il reclamo per le une e non per le altre (v. App. Trento, sez. I, decr. 21.9.2006; Trib. Roma, I sez., ord. 16.6.2006).

I provvedimenti presidenziali, invero, sono destinati a definire un subprocedimento sommario nell'ambito del quale le parti - anche in forza della legge 80/2005, in base alla quale il ricorso del giudizio introduttivo del giudizio di separazione e di divorzio può contenere la sola domanda di status, rimandano alla fase contenziosa dinanzi al GI l'esperimento di domande accessorie - potrebbero non aver voluto o potuto dedurre su tutte le domande che poi proporranno dinanzi al GI.

I provvedimenti del GI, viceversa, sono emessi nell'ambito di un giudizio contenzioso destinato a concludersi con una sentenza, in cui il Giudice gode di maggior elementi di valutazione, grazie alla completezza delle asserzioni delle parti e degli elementi di prova offerti alla sua cognizione, anche grazie all'attività istruttoria in corso di causa.

Va poi osservato che il Presidente, una volta adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, si spoglia dei propri poteri in relazione al procedimento in cui li ha resi, mentre il GI, quale giudice deputato alla trattazione del giudizio, può sempre modificare, anche di ufficio e anche senza sopravvenienze, i suoi provvedimenti.

Tuttavia, anche al di là della questione, molto dibattuta, relativa alla estensibilità o meno del reclamo dinanzi alla Corte di Appello ai provvedimenti del GI modificativi o irrogativi di sanzioni emessi nel giudizio di separazione, il reclamo introduttivo del presente giudizio,

Istruttore.

Il dato normativo, comunque, non aiuta a fornire risposte certe ed indiscusse al quesito, in quanto alla laconicità del disposto di cui all'art. 709 ter ult co. c.p.c. si accompagna l'espressa previsione, dettata dall'art. 708 ult. co. c.p.c., della reclamabilità dinanzi alla Corte di Appello delle sole ordinanze presidenziali.

Non manca, invero, chi sostiene che l'espressa previsione del reclamo delle ordinanze presidenziali, e non anche delle ordinanze del GI, attesta la volontà legislativa di non sottoporre a reclamo queste ultime.

Sulla stessa scia si colloca la line ainterpretativa secondo cui tra le ordinanze del Presidente e quelle del GI è riscontrabile una obiettiva differenza, tale da giustificare il reclamo per le une e non per le altre (v. App. Trento, sez. I, decr. 21.9.2006; Trib. Roma, I sez., ord. 16.6.2006).

I provvedimenti presidenziali, invero, sono destinati a definire un subprocedimento sommario nell'ambito del quale le parti - anche in forza della legge 80/2005, in base alla quale il ricorso del giudizio introduttivo del giudizio di separazione e di divorzio può contenere la sola domanda di status, rimandano alla fase contenziosa dinanzi al GI l'esperimento di domande accessorie - potrebbero non aver voluto o potuto dedurre su tutte le domande che poi proporranno dinanzi al GI.

I provvedimenti del GI, viceversa, sono emessi nell'ambito di un giudizio contenzioso destinato a concludersi con una sentenza, in cui il Giudice gode di maggior elementi di valutazione, grazie alla completezza delle asserzioni delle parti e degli elementi di prova offerti alla sua cognizione, anche grazie all'attività istruttoria in corso di causa.

Va poi osservato che il Presidente, una volta adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, si spoglia dei propri poteri in relazione al procedimento in cui li ha resi, mentre il GI, quale giudice deputato alla trattazione del giudizio, può sempre modificare, anche di ufficio e anche senza sopravvenienze, i suoi provvedimenti.

Tuttavia, anche al di là della questione, molto dibattuta, relativa alla estensibilità o meno del reclamo dinanzi alla Corte di Appello ai provvedimenti del GI modificativi o irrogativi di sanzioni emessi nel giudizio di separazione, il reclamo introduttivo del presente giudizio,

anche laddove si sposi l'interpretazione "costituzionalmente orientata", sarebbe comunque inammissibile, perché proposto dinanzi ad Autorità Giudiziaria diversa dalla Corte di Appello.

La tesi ulteriore che, *viceversa*, ritiene ammissibile il reclamo dinanzi al Tribunale in composizione collegiale delle ordinanze emesse dal GI, sul fondamento dell'art. 708 ult. co. c.p.c., non appare persuasiva, perché finirebbe, in sostanza, col fondarsi su un'interpretazione creativa, anziché meramente analogica, della norma in discussione, che prevede sì il reclamo, ma dinanzi alla Corte di Appello territorialmente competente.

In sede di analogia, invero, nella materia de quo, il giudizio sulla eadem ratio va rapportato ai provvedimenti - rispetto ai quali, se ritenuti di medesima natura, può ipotizzarsi un'estensione analogica del regime di impugnazione previsto per gli uni e non per gli altri, sia pur con le riserve espresse - ma non può estendersi fino al punto di attribuire il controllo ad un'Autorità Giudiziaria diversa da quella normativamente prevista.

Il Tribunale, infine, tornando al caso di specie, rileva che il GI, con ordinanza del 18-19.6.2008 ha revocato la sospensione del pernottamento, così facendo venir meno comunque ogni interesse del reclamante nel presente giudizio.

Le spese di lite andranno regolate all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:

- dichiara il reclamo inammissibile;
- spese all'esito del merito.

Vallo della Lucania, il 23.10.2008

Il giudice rel.

dott. Mariano Sorrentino



Il Presidente

dott. Claudio Tringali

